



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n°4 "Medio Friuli"
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA – SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE
Via Chiusaforte n.2 - 33100 UDINE - ☎ 0432 553904-05-06-56 - Fax 0432 553217 - e-mail: ambiente@mediofriuli.it

Prot. n° 79443 /DD4

Udine, 19 OTT. 2011

Responsabile del Procedimento: : dr. Stefano PADOVANI
Responsabile dell'istruttoria: p.i. Emanuele POLATO

Oggetto: linee guida relative alla commissione consultiva di cui all'art. 8 del Regolamento di attuazione della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile).

In relazione alla richiesta di partecipazione alla commissione di cui all'oggetto, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni:

Gli operatori dell'Azienda Sanitaria chiamati a fornire un supporto tecnico alla commissione suddetta hanno il compito di contribuire "alla formulazione del Piano e di assicurare un'adeguata consultazione a supporto delle scelte pianificatorie comunali" (art. 8 del Regolamento⁴).

Gli stessi, nell'affrontare questo compito, devono perseguire le finalità di cui all' art 1 della legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico¹, successivamente richiamate dalla Legge Regionale N. 28 del dicembre 2004³ e in particolare per quanto riguarda il campo sanitario:

- a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
- b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;

c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

Per favorire il raggiungimento delle finalità suddette i componenti della commissione consultiva devono pertanto consigliare e proporre nell'ambito delle scelte urbanistiche possibili le soluzioni che minimizzano l'esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico, tenendo comunque presente che è necessario in base all'art. 3 del D.P.C.M. 08.07.2003² non superare i valori di attenzione (campo elettrico = 6 V/m) all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere e loro pertinenze esterne che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari.

E' inoltre necessario, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione, perseguire l'obiettivo di qualità di cui all'art 4 del suddetto decreto e cioè non superare il valore di campo elettrico corrispondente a 6 V/m nelle aree intensamente frequentate, anche per permanenze inferiori a quattro ore giornaliere, dove per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi. Si ricorda che per obiettivo di qualità, come indicato dall'articolo 3 della Legge quadro¹ e dall' art. 2 della Legge Regionale N. 28 del dicembre 2004³ , si intendono sia i valori di campo elettrico magnetico ed elettromagnetico che non devono essere superati e che devono essere calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, sia i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.

Per raggiungere le finalità indicate dalle norme nazionali e regionali è necessario seguire nella formazione del piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti la metodologia e le linee guida indicate dall'art. 2 del Regolamento di attuazione della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 284 : è necessario utilizzare "una sequenza ordinata di fasi di approfondimento aventi l'obiettivo di condurre al riconoscimento di aree, idonee ad ospitare impianti, complessivamente compatibili con i vincoli di natura territoriale".

Nella prima fase si fotografa la situazione attuale, valutando lo stato di fatto delle infrastrutture per la telefonia mobile e per la diffusione radiotelevisiva presenti sul territorio comunale o nelle immediate vicinanze dello stesso e i valori di campo elettromagnetico che interessano le varie aree comunali desumibili dai dati in possesso dell'ARPA: isolinee di campo elettrico previsto e misure di campo

elettromagnetico alle varie quote così come indicato negli elaborati tecnici di cui all'art. 3 comma 7 del Regolamento sopraccitato.

Si definiscono pertanto aree sottoposte a differenti livelli di inquinamento elettromagnetico evidenziando le aree critiche in base all'art 2 comma 3 del Regolamento⁴, quelle in cui si riscontrano superamenti dei valori di attenzione o comunque livelli di campi elettromagnetici vicini ai suddetti valori.

Si evidenziano le aree incompatibili in base all'art. 8 della Legge Regionale³: aree in cui vi sono ricettori particolarmente sensibili (asili nido; scuole di ogni ordine e grado; attrezzature per l'assistenza alla maternità, l'infanzia e l'età evolutiva; attrezzature per l'assistenza agli anziani; attrezzature per l'assistenza ai disabili; ospedali e altre strutture adibite alla degenza, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11. della legge regionale) e zone interessate da biotopi istituiti ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modifiche.

Si evidenziano le aree preferenziali in base all'art.3 comma 3 del Regolamento⁴, aree in cui non sussistono limitazioni palesi o emerge un'eventuale idoneità-attitudine alla localizzazione, eventualmente già indicate negli strumenti di pianificazione, quali ad esempio aree con assenza di ricettori sensibili, aree tecnologiche individuate dagli strumenti urbanistici; rotatorie stradali di ampie dimensioni al centro delle quali installare strutture apposite; aree agricole in adiacenza a centri abitati o a strade di grande traffico.

Situazioni particolari. Nel caso in cui, nelle vicinanze (500 metri) della zona ritenuta idonea per l'installazione, siano presenti impianti radiotelevisivi, impianti radar, impianti delle Forze Armate e della Protezione Civile o impianti di altro tipo che producono campi elettromagnetici a frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, è opportuno effettuare la valutazione preliminare dei valori di campo elettromagnetico presenti utilizzando la misura dello stesso nei punti ritenuti più significativi piuttosto che basarsi sul campo elettrico calcolato, in quanto, in tali circostanze, spesso l'ARPA non ha a disposizione tutti i dati delle sorgenti interessate necessari per effettuare una corretta simulazione al computer.

Nella seconda fase si procede all'individuazione dei siti ritenuti idonei per l'installazione privilegiando ovviamente le aree preferenziali individuate nella fase precedente.

Se non è possibile l'installazione nelle aree preferenziali, si valutano le altre possibilità nelle aree definite non critiche e non incompatibili, privilegiando comunque

anche in questa seconda scelta le zone in cui l'installazione, rispetto ad altre opzioni, minimizza l'esposizione all'inquinamento elettromagnetico. A tale scopo si preferiscono le aree a bassa densità residenziale, quelle in cui l'altezza degli immobili presenti risulta nettamente inferiore all'altezza del centro elettrico dell'impianto da installare, quelle in cui l'installazione provoca un incremento modesto del campo elettromagnetico rispetto ai valori di fondo, soprattutto nei confronti di ricettori particolarmente sensibili eventualmente presenti nelle vicinanze.

Se, dopo aver valutato tutte le opzioni possibili, in situazioni particolari e per specifiche esigenze di copertura del servizio di telefonia mobile, si deve comunque procedere alla scelta del sito in una delle aree definite critiche, anche in questo caso si privilegia la scelta in cui l'installazione del futuro impianto provoca, rispetto alle altre opzioni, il minor aumento del valore di fondo presente. E' sempre opportuno utilizzare tutti gli accorgimenti tecnici in grado di minimizzare l'esposizione: massimizzare il dislivello tra le antenne e gli edifici circostanti, sia ricercando gli edifici più alti, sia con l'installazione su palo, ottimizzare l'orientamento delle antenne, i relativi diagrammi di irradiazione, il tiltaggio, la potenza e il guadagno delle stesse.

- 1) Legge 22 febbraio 2001 n. 36, " Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" (GU n. 55 del 07-03-2001).
- 2) Decreto applicativo della legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico; Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003; Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100KHZ e 300 GHz. (GU n. 199 del 29-8-2003).
- 3) Legge Regionale 6/12/2004, N. 028. Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile.
- 4) Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n. 094/Pres. Regolamento di attuazione della legge regionale 6 dicembre, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile).

Distinti saluti

Il Medico del Servizio di Igiene Ambientale

dr. Stefano Padovani



Il Responsabile della S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica

dr. Giorgio Brianti

